


412

Testo aggiornato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28-6-2011



VISTO  
per le pubblicazioni  
dell'Albo Comunale di  
Misilmeri.  
27.07.11  
Il [signature]

# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

## Regolamento di disciplina dell'attività di estetista

Il regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.131 del 24.10.2007.-  
Il presente testo aggiornato è coordinato con le modifiche successivamente introdotte con la  
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28-6-2011 .-

27-07-2011 08.2011  
A. Ferraro

## **- I n d i c e -**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità di esercizio
- Art. 3 Forma giuridica
- Art. 4 Dichiarazione di inizio attività
- Art. 5 Cessazione o variazione dell'attività
- Art. 6 Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali
- Art. 7 Requisiti dei locali e del personale sotto il profilo igienico - sanitario
- Art. 8 Vendita prodotti
- Art. 9 Esposizione orari e tariffe
- Art.10 Vigilanza e sanzioni

**Art.1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dell'art. 40 della legge regionale n. 35 del 23 maggio 1991 e del 2° comma dell'art.10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2 aprile 2007, n.40, l'attività di estetista esercitata in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato.

2. Sono assoggettati al presente regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della legge n. 1/90, ivi compresi quelli svolti in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.

3. Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art.2**  
**Modalità di esercizio**

*(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28-6-2010)*

1. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico di cui alla legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifiche e integrazioni, e dalle direttive comunitarie.

2. L'attività di estetista è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente e non è subordinata al rispetto di alcun criterio relativo a distanze minime o a parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.-

3. Nello stesso locale possono essere svolte con distinte titolarità più attività di estetista, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio delle rispettive attività.-

**Art.3**  
**Forma giuridica**

1. L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme giuridiche previste dalla legge.-

2. È tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

3. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza e, quindi, siano in possesso della certificazione di agibilità per essere destinati all'uso di civile abitazione.

4. L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge n. 1/90.

5. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.

**Art.4**  
**Dichiarazione di inizio attività**

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista deve presentare dichiarazione di inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990, n.241, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal servizio competente.-

2. Dalla dichiarazione deve risultare, tra l'altro, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, o del direttore in caso di impresa non artigiana, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3, 8 e 13 della legge 4.1.1990, n.1.-
- b) Iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443 (è ammessa la dichiarazione che la ditta si iscriverà all'albo delle imprese artigiane).-

- c) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, nel caso di società non artigiana.-
  - d) Idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature e impianti in questi esistenti.- A tal fine deve essere allegato alla dichiarazione il certificato igienico sanitario di cui al successivo art.7, comma 2, lettera a).-
  - e) Idoneità sanitaria del personale addetto.- A tal fine devono essere allegate alla dichiarazione le certificazioni sanitarie di cui al successivo art.7, comma 2, lettera b).-
  - f) Idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico edilizio. I locali debbono essere in possesso di certificato di agibilità per la destinazione d'uso artigianale o commerciale.- Nel caso di svolgimento dell'attività presso il domicilio dell'esercente, i locali debbono essere in possesso di certificato di agibilità per la destinazione d'uso di civile abitazione.-
  - g) Requisiti morali.- Il richiedente non deve trovarsi in una causa di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n.575 (normativa antimafia), né in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336 (normativa in materia di assegni bancari e postali).- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia, ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.252/1998.-
3. La dichiarazione deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società.

#### Art.5

##### **Cessazione o variazione dell'attività**

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare/legale rappresentante è tenuto a presentare apposita comunicazione al Comune.-
2. In caso di trasferimento di sede o di modifica dei locali dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di inizio attività, ai sensi del precedente art.4.-
3. In caso di introduzione di nuove apparecchiature, deve essere richiesto il rilascio di un nuovo nulla osta all'AUSL, nei modi indicati al successivo art.7.- Copia del nulla osta, completo degli allegati, deve essere inoltrato al Comune per l'aggiornamento del fascicolo della ditta interessata.-

#### Art.6

##### **Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali**

1. L'attività di estetista deve essere svolta in locali con destinazione d'uso artigianale o commerciale. I locali devono essere, in ogni caso, separati da quelli adibiti ad altre attività.
2. I locali impiegati per l'esercizio dell'attività debbono disporre delle caratteristiche indicate dalle norme edilizie e igieniche vigenti.
3. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma precedente, fermo restando che la destinazione d'uso degli stessi rimane sempre quella per civile abitazione. I locali debbono essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività.
4. Non viene fissata alcuna superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività, in quanto con il rilascio da parte dell'AUSL della certificazione di cui al successivo art.7, comma 2, lettera a), si considerano rispettate tutte le condizioni circa la idoneità dei locali stessi.-

#### Art.7

##### **Requisiti dei locali e del personale sotto il profilo igienico - sanitario**

1. Spetta al servizio di igiene pubblica dell'AUSL l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e della idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, secondo le norme seguenti:

- a) Nei locali ad uso dell'esercizio e in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di almeno mt.2, dovranno essere rivestiti di materiale e/o tinteggiatura impermeabile e lavabile che consentano la pulizia e disinfezione più completa.-
- b) Nei locali di lavoro deve esistere un'adeguata dotazione di lavandini fissi, con rubinetteria a pedale, in maiolica o materiale simile ed acqua corrente calda, fredda e potabile, per un regolare svolgimento dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali

lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.-

- c) Ogni esercizio deve avere adeguati servizi igienici, adattati anche all'uso dei disabili.-

2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:

- a) Certificazione di nulla osta rilasciata dal competente servizio di igiene pubblica dell'AUSL, attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'attività, con allegata relazione tecnica (elencante le apparecchiature e attrezzature utilizzate) e planimetria dei locali.-

- b) Certificazioni rilasciate dal competente servizio di igiene pubblica dell'AUSL, relative alla idoneità sanitaria di tutti gli addetti all'attività (titolare, personale, direttore dell'azienda, etc.).-

3. Il rilascio delle certificazioni di cui al precedente 2° comma è richiesto direttamente dall'interessato al servizio di igiene pubblica dell'AUSL.- Allo stesso modo le certificazioni sono rilasciate dall'AUSL direttamente al richiedente, che le allegnerà alla dichiarazione di inizio attività.-

4. Le certificazioni relative all'idoneità sanitaria del personale, di cui alla lettera b) del precedente 2° comma, debbono essere richieste all'AUSL, e tenute a disposizione degli organi di vigilanza, anche in caso di sostituzione o integrazione del personale verificatasi successivamente all'inizio dell'attività.-

#### Art.8

##### **Vendita prodotti**

1. Alle imprese esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti strettamente inerenti all'attività di estetista, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni sul commercio contenute nella L.R. 22.12.1999, n.28.- I prodotti predetti possono essere quindi venduti liberamente dall'esercente senza necessità di ulteriori adempimenti.-

2. Le imprese che vendono prodotti cosmetici in base alla normativa sul commercio, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che adeguino detta attività alle disposizioni del presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei

requisiti di professionalità previsti dalla legge n. 1/90. Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

#### Art.9

##### **Esposizione orari e tariffe**

1. E' fatto obbligo all'esercente di esporre al pubblico, all'esterno del locale, in modo ben visibile, gli orari e gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio.-

2. All'interno del locale l'esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile, il tariffario delle prestazioni.-

#### Art.10

##### **Vigilanza e sanzioni**

1. Gli agenti della Polizia municipale e degli altri organi preposti alla vigilanza, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolge l'attività indicata nel presente regolamento.

2. Le violazioni al presente regolamento, relativamente a quelle non rientranti nelle previsioni sanzionatorie di cui all'art.12 della legge 4.1.1990, n.1 o di altre norme di legge specifiche, sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.-

3. E' disposta, inoltre, la cessazione dell'attività e la chiusura immediata dell'esercizio, con ordinanza del responsabile del servizio, nei seguenti casi:

- a) Esercizio abusivo dell'attività, ossia attività svolta senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività (o senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista prima dell'entrata in vigore del 2° comma dell'art.10 del D.L. 31.1.2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2.4.2007, n.40).-
- b) Perdita dei requisiti igienico sanitari, o professionali.-
- c) Negli altri casi previsti dalla normativa vigente.-

---

**Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.131 del 24/10/2007.- Ad intervenuta esecutività della citata deliberazione n.131/2007, il regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 26/11/2007 al 11/12/2007, ed è entrato in vigore il 12/12/2007, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28-6-2011 sono state apportate modifiche all'art.2 del regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n. 36 /2011, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 27-07-2011 al 11-08-2011 .- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 12-08-2011, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

---